

Webinar SACE **#RipartireSicuri. GESTIONE DEL RISCHIO/RECUPERO CREDITI/FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 11, 2020



La SACE organizza un ciclo di webinar “Ripartire Sicuri” . Si tratta di incontri di 1h rivolti alle PMI italiane, in cui con consulenti esperti e la partecipazione di aziende testimonial, con l’obiettivo di trasferire consigli pratici su come riorganizzare la ripartenza in maniera sicura e con le ‘spalle coperte’.

11 giugno – La gestione del rischio di credito nelle operazioni di export. Le soluzioni a portata di click

Questa la pagina con link di iscrizione <https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/webinar-ripartiresicuri-la-gestione-del-rischio-di-credito-nelle-operazioni-di-export.-le-soluzioni-a-portata-di-click>

18 giugno – Digital factoring e recupero crediti: le soluzioni SACE SIMEST per un migliore cashflow management

Questa la pagina con link di iscrizione <https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/webinar-ripartiresicuri-cashflow-management>

25 giugno – Come richiedere i finanziamenti agevolati per i tuoi progetti internazionali. Le soluzioni SIMEST a supporto

Questa la pagina con link di iscrizione <https://www.sacesimest.it/media/eventi/dettaglio/webinar-ripartiresicuri-finanziamenti-agevolati>

[binar-ripartiresicuri-come-richiedere-i-finanziamenti-agevolati-per-i-tuoi-progetti-internazionali.-le-soluzioni-simest-a-supporto](#)

INVITIAMO QUANTI INTERESSATI A REGISTRARSI, DANDO EVIDENZA AI NOSTRI UFFICI (m.decarluccio@confindustria.sa.it)

Webinar Deloitte | La Supply Chain e il “new normal” | Martedì 16 giugno pv ore 12.00

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



Deloitte Private, con il supporto di Piccola Industria Confindustria, organizza il terzo webinar dedicato alle PMI italiane dal titolo “**Supply Chain e il “new normal”**” che si svolgerà **martedì 16 giugno** alle ore **12.00**.

La gestione della Supply Chain si sta evolvendo per fronteggiare al meglio il rilancio successivo all'emergenza Covid-19 e le incertezze di nuove potenziali fasi di lockdown da ricaduta pandemica, con forti impatti sull'organizzazione e sugli investimenti particolarmente critici per le PMI.

Nel corso del webinar saranno analizzati i driver di **evoluzione della catena logistica, di approvvigionamento, di produzione e di distribuzione, le opportunità innovative e le nuove soluzioni per una migliore gestione della catena logistica stessa**. Verranno inoltre esaminati i nuovi elementi di rischio legati alla **business interruption, derivanti**

dall'uso estensivo della tecnologia e della digitalizzazione a cui si associa anche un rischio di errata gestione dei temi di privacy.

Ernesto Lanzillo – Deloitte Private Leader, introdurrà gli interventi di approfondimento degli esperti Deloitte: Umberto Mazzucco – Partner Deloitte e Responsabile Practice Supply Chain, Stefano Buschi – Partner Deloitte e Cyber Risk & Crisis Management Leader e Cristiano Camponeschi – Leading Partner Deloitte Officine Innovazione.

Cliccare [qui](#) per effettuare la registrazione.

Per maggiori informazioni scrivere a: eventi@deloitte.it

AUTOTRASPORTO – pubblicazione valori indicativi di riferimento costi di esercizio imprese autotrasporto c/terzi maggio 2020

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a **maggio** 2020.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La tabella è reperibile al seguente sito internet:

<http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf>

Il Ministero ribadisce che, in base all'art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), **a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.**

Allegato

[MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020](#)

Emergenza COVID-19/Responsabilità amministrativa Decreto 231 – corretta implementazione modelli misure anti contagio

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



Pubblichiamo una prima analisi di Confindustria sull'impatto della pandemia sul sistema della responsabilità ai sensi del decreto 231/2001, relativamente alle **diverse tipologie di rischi "direttamente" o "indirettamente" collegabili all'emergenza sanitaria, con alcune indicazioni operative.**

In particolare, Confindustria suggerisce di focalizzare l'attenzione non sull'aggiornamento dei Modelli – che non è una conseguenza automatica del Covid-19 – bensì, da un lato, sulla corretta implementazione delle misure anti-contagio previste dal Protocollo sottoscritto da Governo e Parti sociali e, dall'altro, sui controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, effettuati in coordinamento con i vertici, i preposti aziendali e il Comitato costituito all'interno dell'impresa, nonché su rafforzati flussi informativi a supporto di tali attività.

In questo senso, un sistema 231 ben implementato può rappresentare un'infrastruttura utile per minimizzare i rischi conseguenti a eventuali contagi in azienda, tra cui l'interdizione dell'attività per mancata attuazione dei protocolli anti-contagio e, in questo senso, anche per la corretta attuazione del nuovo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – cd. DL Liquidità).

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it) Relazioni Industriali (Giuseppe Baselice – Francesco Cotini)

Allegato

[Responsabilità 231 e COVID – indicazioni operative Confindustria](#)

APPALTI INNOVATIVI

Consultazione di mercato AgID “Città intelligenti, Smart mobility e logistica” acquisizione elementi preparazione gara – 15 giugno 2020

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020

Con il Protocollo “Domanda pubblica come leva di innovazione”, siglato con AgID e la Conferenza delle Regioni/ITACA nel settembre 2018 e di cui abbiamo dato notizia con precedenti news, **Confindustria ha inteso promuovere una stretta sinergia PUBBLICO-PRIVATO per diffondere la conoscenza e l'utilizzo degli appalti pubblici come leva di innovazione.**

Gli appalti innovativi sono strumenti in grado di orientare le imprese sui fabbisogni prestazionali e tecnologici della PA, spingendole alla programmazione, all'innovazione e alla pianificazione dei relativi investimenti. A maggior ragione nella situazione contingente, l'obiettivo è quello di **spingere le imprese a far emergere quei profili tecnologici e qualitativi in grado di soddisfare i fabbisogni di beni e servizi innovativi della PA**, in una logica di creazione, crescita e sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati alla ripresa economica del sistema-Paese.

Il quadro istituzionale sta offrendo un supporto forte allo sviluppo dell'iniziativa che Confindustria ha inteso portare avanti:

- **nell'ultimo anno il Governo ha ripreso e rafforzato le azioni basate sulla domanda pubblica intelligente** e con decreto del 31 gennaio 2019 il MISE ha stanziato 50 milioni di euro per l'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente. A luglio 2019 MISE e AgID hanno stipulato un Accordo, della durata di cinque anni, per l'attuazione del decreto;
- **il 4 maggio 2020 il MISE, il MIUR e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno siglato un Protocollo d'intesa** per l'attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica. Lo strumento per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo è il programma *Smarter Italy*.

Trattandosi di un'importante occasione, invitiamo le imprese interessate a partecipare alla consultazione di mercato, **"Città intelligenti, smart mobility & logistics"**, gestita da AgID, organizzata nell'ambito del Programma [Smarter Italy](#) per presentare i **fabbisogni di innovazione in materia di gestione dei trasporti e logistica**, per una rapida ripresa dall'emergenza Covid-19.

La consultazione si fonda su un dialogo aperto che coinvolgerà grandi e piccole imprese, Startup, mondo della ricerca e dell'università, associazionismo e chiunque sia interessato a fornire un proprio contributo su:

– Sfida n. 1: [Soluzione innovativa predittivo/adattativa per](#)

La Smart Mobility

- Sfida n. 2: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci
- Sfida n. 3: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità sostenibile nelle aree a domanda debole
- Sfida n. 4: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità nei centri storici e nei borghi

La **presentazione delle esigenze** avverrà con la collaborazione dei Comuni che hanno contribuito all'emersione delle stesse e che saranno il luogo di sperimentazione delle soluzioni proposte.

Il percorso di confronto tra la committenza e gli operatori, che inizierà il 15 giugno con un evento pubblico in modalità **telematica**, vedrà successivi momenti di approfondimento, calendarizzati ad opera della stazione appaltante, alternati a quelli richiesti dagli operatori, che potranno comunque fornire il loro contributo inviando quanto ritenuto opportuno alla casella di posta elettronica appaltinnovativi@agid.gov.it .

Obiettivo è quello di acquisire elementi utili per la preparazione della gara d'appalto di innovazione, con una dotazione finanziaria di **20 milioni di euro**, che sarà indetta nei prossimi mesi e pubblicata su Appaltinnovativi.gov, il portale nazionale degli appalti innovativi.

Per partecipare alla consultazione è necessario registrarsi [qui](#).

Chi avrà completato l'iscrizione sarà costantemente informato degli eventi che verranno organizzati durante la consultazione di mercato e anzitutto riceverà un'email contenente un link per accedere alla piattaforma digitale sulla quale si svolgerà, il 15 giugno, a partire dalle ore 10:00 (prima giornata di confronto).

Novità su cassa integrazione e assegno ordinario – nota INPS

scritto da Francesco Cotini | Giugno 11, 2020



Come noto, con l'entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con L. 27/2020, per contrastare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19.

L'INPS con nota pubblicata sul proprio portale anticipa alcuni contenuti delle specifiche circolari che regoleranno i vari aspetti della disciplina introdotta dal Decreto Rilancio.

L'Istituto ricorda che riguardo la Cassa Integrazione ordinaria e l'assegno ordinario, le principali novità consistono nella possibilità per le aziende di richiedere un

ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “Covid-19 nazionale” per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Decreto Cura Italia, è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

Per la gestione della quota incrementale l’INPS ha individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare *files* con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Altra rilevante innovazione è quella che riguarda i termini di trasmissione delle domande.

Il Decreto Rilancio introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento

ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, viene individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (**30 giugno 2020**) per l'invio delle istanze da parte dei datori di lavoro che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che iniziano all'interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Riguardo la possibilità di riconoscere alle aziende un'eventuale ulteriore *tranche* di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all'interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, che ne subordina la concessione all'adozione di uno o più decreti interministeriali, l'Istituto rinvia a più dettagliate istruzioni, una volta realizzatesi le condizioni fissate dalla norma.

Ulteriori principali novità sono la concessione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell'assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei

lavoratori ad orario normale. Il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell'attività a seguito dell'emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Riguardo poi il termine dell'8 giugno scorso entro cui i datori di lavoro erano tenuti a comunicare, con modello SR41, i dati per il pagamento da parte dell'Istituto ai lavoratori sospesi per i quali era stato scelto il pagamento diretto della cassa integrazione riferita alle sospensioni o riduzioni con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile, l'Istituto chiarisce che tale termine è ordinatorio e non perentorio.

Si chiarisce inoltre che l'adempimento era relativo solo al pagamento delle mensilità di marzo e aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Viene infine ricorda una ulteriore novità di rilievo prevista dal D.L. 34/2020 consistente nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall'INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l'autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all'Istituto.

AUTOTRASPORTO: Documento unico di circolazione. Circolare MIT

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



Il MIT, con circolare della DG Motorizzazione dell'8 giugno scorso, ha fornito un prontuario ad uso degli Uffici della Motorizzazione Civile – UMC per il corretto svolgimento dell'attività di rilascio del documento unico (DU), istituito con d.lgs. 98/2017.

La circolare mette in evidenza come le attività di pre-convalida e di controllo successivo dei fascicoli digitali, da parte degli UMC, hanno particolare importanza per l'intero processo di rilascio "informatizzato". Tale processo, gestito esclusivamente in via telematica, comporta la totale dematerializzazione delle istanze delle documentazioni ad esse collegate.

Allegato

[Circolare MIT_DG MOT 8.06.2020](#)

AUTOTRASPORTO – Trasporti

eccezionali: chiarimenti MIT su proroga validità autorizzazioni

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull'applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall'art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.

La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell'art. 10 CDS e dell'art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.

Inquadramento normativo

La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.

Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall'art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della

sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario **un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”**.

La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103

La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all’esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade – soprattutto di quelli meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo. Gli enti debbono,

pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell'art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell'utilizzo dell'autorizzazione, l'ente procederà alla revoca o sospensione dell'autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).

Nell'ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l'attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all'utilizzo. I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell'autorizzazione, devono ritenersi assolti. La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2, dell'art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza.

Condizioni e casi particolari

Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e

pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.

L'estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell'art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all'art. 15 del Regolamento CDS. Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell'estensione ai sensi dell'art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell'art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.

Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate "ope legis" e possono essere rinnovate normalmente. Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore dell'art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell'emergenza.

Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita>

Allegato

[Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020](#)

Emergenza COVID-19/APPALTI PUBBLICI: sblocco investimenti.

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



L'emergenza COVID-19 ha reso ancora più evidente che la ripresa economica del nostro Paese debba passare per **l'accelerazione degli investimenti in opere pubbliche** per gli importanti effetti positivi sull'occupazione, sulla coesione economica e sociale, sulla qualità della vita, sulla competitività delle imprese e sull'attrattività dei territori.

Il **mercato degli appalti pubblici** è stato investito negli ultimi venti anni da una serie di riforme legislative che hanno prodotto un forte impatto sulle amministrazioni pubbliche e su gli operatori economici, spesso senza riuscire a superare le incertezze e le complessità procedurali esistenti, e talora provocando forti ritardi nell'attuazione degli investimenti.

Per questi motivi, **Confindustria e Ance, insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno concordato di avviare un'indagine volta a verificare, sia dal lato delle stazioni appaltanti sia da quello delle imprese, i principali nodi giuridici e operativi sui quali concentrare l'attenzione e la definizione di soluzioni legislative, amministrative e tecniche.**

L'Università LUISS è stata incaricata di svolgere una ricerca

di carattere scientifico basata sull'analisi di questionari rivolti ad imprese e stazioni appaltanti, in forma anonima, che saranno somministrati attraverso la piattaforma di ITACA.

Invitiamo le aziende associate interessate al tema dello sblocco delle opere pubbliche, a compilare il questionario, disponibile al link <https://www.itaca.org/questionario0E.asp> , entro il prossimo 26 giugno.

AUTOTRASPORTO: Circolare Ministero Interno notifica verbali con pec

scritto da Marcella Villano | Giugno 11, 2020



Il Ministero dell'Interno, con la circolare dell'8 giugno 2020, ha dettato delle istruzioni operative riguardanti la notifica tramite PEC di verbali conseguenti alla violazione di disposizioni del CSD.

La circolare fa seguito alla circolare del 20 febbraio 2018, con la quale sono state fornite da parte del Ministero dei primi chiarimenti sul DM 18.12.2017 relativo **all'utilizzo della PEC per la notifica di verbali di contestazione di violazione delle norme del CDS.**

A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali si è soffermato sulla notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di una impresa individuale,

regolarmente iscritta al registro delle imprese, qualora il veicolo, con cui la violazione è stata commessa, è intestato alla persona fisica e non all'impresa come persona giuridica. Viene sottolineato come il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Alla luce di ciò il Ministero ha fornito specifiche istruzioni operative.

Allegato

[Circolare Ministero Interno 8.06.2020 prot. n. 4027-notifica verbali tramite PEC \(002\)](#)